

**REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE PER CONTRASTARE  
IL FENOMENO DEL RANDAGISMO.  
STRUMENTI APPLICATIVI E PROCEDURE OPERATIVE.**

ART. 1	- PROFILI ISTITUZIONALI
ART. 2	- VALORI CULTURALI E ETICI
ART. 3	- COMPETENZE DEL SINDACO
ART. 4	- DEFINIZIONI
ART. 5	- PRESUNZIONE DI POSSESSO
ART. 6	- AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 7	- DETENZIONE DEI CANI
ART. 8	- MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
ART. 9	- COMPETENZE DEL COMUNE
ART. 10	- CENSIMENTO DEI CANI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 11	- ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
ART. 12	- CANE COLLETTIVO
ART. 13	- CATTURA DEI CANI RANDAGI
ART. 14	- SANZIONI

**ART. 1  
PROFILI ISTITUZIONALI**

1. Il Comune di Monteparano, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi e dallo statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e ne promuove la tutela, quale strumento finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste a tutela degli animali dalle leggi dello Stato.

**ART. 2  
VALORI CULTURALI E ETICI**

1. Il Comune di Monteparano, in base al disposto dell'art.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità.
2. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali; promuove attività informative ed educative finalizzate al rispetto degli animali ed alla corretta convivenza con gli stessi; condanna gli atti di crudeltà, maltrattamento ed abbandono.

**ART. 3  
COMPETENZE DEL SINDACO**

1. Il Sindaco sulla base del dettato degli artt.823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà sui cani presenti, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco compete, in base alla legge quadro del 14 Agosto 1991 N 281 e alla legge regionale-3 aprile 1995 N. 12, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da affezione, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **ART. 4 DEFINIZIONI**

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, qualora non diversamente specificata, si deve intendere riferita ai cani tenuti, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente Regolamento e della normativa vigente in materia si puntualizzano i seguenti concetti definatori:
  - a) Proprietario o possessore del cane è da intendersi colui che di fatto custodisce il can con il diritto di disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi e dei divieti stabiliti dalle norme che tutelano gli animali da affezione;
  - b) Per detentore del cane è da intendersi colui ce esercita, anche in via sostitutiva, i poteri conferiti e gli obblighi imposti per legge al proprietario o al possessore dell'animale, riconoscendone l'altrui proprietà o possesso.

## **ART. 5 PRESUNZIONE DI POSSESSO**

1. La custodia, la cura, il governo ed il mantenimento del cane costituiscono indici presuntivi di possesso, se protratti di oltre 7 giorni.
2. La proprietà o il possesso del cane si presume qualora l'animale si trovi in aree di pertinenza privata salvo che l'interessato dia prova che il fatto sia avvenuto per mera tolleranza sulla base di elementi circostanziali, oggettivi e riscontrabili, comunicati per iscritto all'Ente competente entro tale termine.

## **ART. 6 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i cani che si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

## **ART. 7 DETTENZIONE DEI CANI**

1. Il proprietario, il possessore ed il detentore del cane hanno l'obbligo di custodia, governo e mantenimento del cane nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare. danni o disturbo.
3. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, fermo restando quanto previsto dall'art.2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo prova del caso fortuito".
4. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
5. A tale scopo il Comune si impegna a favorire la suddetta raccolta di deiezioni con opera di informazione.
6. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste per qualsiasi area pubblica o di pubblico uso (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
7. I cani a guardia di case o aree di pertinenza delle stesse devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o comunque arrecare danno.
8. I proprietari devono segnalare con appositi cartelli la loro presenza e devono, inoltre, impedire che nelle ore notturne e di riposo i cani arrechino fastidio alla quiete pubblica entro i limiti dell'ordinamento giuridico vigente in materia.

9. Il Comune, con particolare riferimento alla tutela degli aspetti igienico-sanitari, individua le zone ove è vietato l'accesso ai cani (parchi, parco-giochi per bambini e similari) contestualmente le zone ritenute idonee.

## **ART. 8 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI**

1. E' fatto obbligo a chiunque si trovi od operi nel territorio comunale di rispettare tutti gli animali e di astenersi dal mettere in atto maltrattamenti o comportamenti lesivi nei confronti degli animali, o comunque contrastanti con le vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 9 COMPETENZE DEI COMUNI**

*1. Il Comune, oltre alle competenze previste dalla legge in materia vigente, provvede al censimento, con cadenza, almeno triennale, dei cani presenti sul territorio comunale secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.*

## **ART. 10 CENSIMENTO DEI CANI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Il censimento dei cani presenti nel territorio comunale può essere effettuato con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo ed al benessere degli animali, iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 della Legge Regionale 3 aprile 1995 n.12, dalle Guardie Zoofile o da altri soggetti debitamente abilitati ed autorizzati dall'Autorità Comunale.
2. Al fine di censire la popolazione canina presente nel territorio comunale, le persone incaricate del censimento provvedano a:
- a) compilare apposita scheda, contenente i seguenti elementi: generalità del proprietario o possessore, numero dei cani posseduti, con indicazione della data o del periodo di acquisizione del possesso di ciascun animale, descrizione di ciascun esemplare posseduto o detenuto con eventuale indicazione del numero di tatuaggio;
  - b) Consegnare al proprietario o possessore la scheda di iscrizione all'anagrafe canina, conforme ai modelli all'uopo predisposti dalla U.S.L. per l'iscrizione dei cani non denunciati;
  - c) Consegnare le schede di rilevamento e di iscrizione all'anagrafe canina al Comune.

## **ART. 11 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA**

1. I proprietari o possessori di cani sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe, come istituita presso il servizio veterinario della U.S.L. territorialmente competente, entro 6 mesi dalla nascita o 30 giorni dalla acquisizione del possesso.
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe Canina, presso competente per territorio, la cessazione definitiva, la scomparsa, -la morte \_del, cane entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.
4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

**ART. 12**  
**CANE COLLETTIVO**

1. Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione In cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall'articolo 672 del Codice Penale.
3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini del presente regolamento e della Legge regionale in materia.

**ART. 13**  
**CATTURA DEI CANI RANDAGI**

1. Il Servizio Veterinario presso l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente provvede alla cattura dei cani vaganti qualora non sia immediatamente individuabile il possessore o la persona responsabile della custodia.
2. Il cane dovrà essere ricoverato presso la struttura indicata dai Comune.
3. Il Servizio Veterinario provvede a dare successiva ed immediata comunicazione al Comune.
4. I cani catturati verranno mantenuti sotto osservazione per un periodo di 60 giorni durante il quale i cani privi di identificazione verranno iscritti all'anagrafe canina e identificati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e profilattici.
5. Dei cani ricoverati deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico, dove risulteranno annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di riconoscimento, eventuali interventi sanitari, data di cessione e generalità del destinatario.
6. Prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma 4 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
7. Trascorso il periodo di osservazione i cani catturati possono:
  - a) essere riconsegnati ai proprietario qualora questo venga individuato; ai fini della riacquisizione del possesso del cane il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa al mantenimento e custodia dell'animale ed all'U.S.L. competente le spese relative agli eventuali trattamenti sanitari praticati.
  - b) qualora privi di proprietario essere ceduti a privati maggiorenni che li richiedano in affidamento;
  - c) essere destinati ai rifugi per il ricovero.

**ART. 14**  
**SANZIONI**

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150 a € 500.
2. Chiunque omette di scrivere all'anagrafe di cui all'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 200.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui all'art. 11, omette di sottoporlo al tataggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.
4. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza , la cessazione, lo smarrimento, la morte dell'animale, è punito con la sanzione amministrativa da € 100 a € 500